

(Codice interno: 379183)

LEGGE REGIONALE 04 ottobre 2018, n. 32

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 dopo le parole: "*dei cittadini*" sono aggiunte le seguenti parole: "*nonché dell'inserimento lavorativo delle persone e dei lavoratori svantaggiati e dei soggetti deboli*".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente :

"2 bis. La Giunta regionale, per il pieno raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21 e sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità attuative e di intervento secondo quanto previsto dalla presente legge e individua, periodicamente, le specifiche misure necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione sociale e ad incrementare i rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche mediante la stipula di specifici protocolli al fine di agevolare lo scambio reciproco di flussi informativi inerenti l'emergere di eventuali comportamenti o condotte posti in essere dalle cooperative sociali in violazione della vigente normativa."

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 individua, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le misure di cui alla seconda parte del comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23.

Art. 2**Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".**

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della presente legge si considerano persone deboli i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, numeri 4) e 99), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché le persone che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e successive modificazioni. La situazione dei lavoratori di cui al presente comma deve essere attestata e trattata ai sensi della normativa vigente."

Art. 3**Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".**

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è inserito il seguente:

*"Art. 4 bis
Bilancio sociale."*

1. *Il bilancio sociale della cooperativa sociale è finalizzato a consentire una trasparente comunicazione della tipologia dei prodotti e dei servizi proposti e prestati e della rendicontazione nonché di permettere una idonea valutazione delle performance della propria organizzazione e dell'impatto sociale delle attività svolte. In particolare, tale strumento tiene conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata, delle dimensioni della cooperativa sociale, delle norme contrattuali di settore applicate, degli eventuali inserimenti lavorativi operati e dei relativi progetti.*

2. *La Giunta regionale, in armonia con le linee guida definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106", sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde, predispone uno schema tipo di bilancio sociale per entrambe le tipologie di cooperative sociali previste dall'articolo 2.*

3. *Fino all'emanazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, le cooperative sociali possono, comunque, adottare il bilancio sociale."*

Art. 4

Inserimento dell'articolo 4 ter nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

1. Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è inserito il seguente:

*"Art. 4 ter
Codice etico.*

1. *Al fine di rafforzare i valori di responsabilità sociale, la cultura dell'impresa sociale, il rispetto delle norme e delle politiche aziendali in materia di etica dell'impresa e di correttezza comportamentale, le cooperative sociali possono dotarsi di un codice etico o di comportamento ai sensi del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300."*

2. *La Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21 predispone uno schema tipo di codice etico o di comportamento da sottoporre alla Giunta regionale per la sua successiva approvazione."*

2. In sede di prima applicazione la Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 predispone, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di cui all'articolo 4 ter, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23. Decorso inutilmente tale termine provvede direttamente la Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.

Art. 5

Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle cooperative sociali iscritte all'Albo nonché di facilitarne l'attività di controllo e vigilanza, la Giunta regionale adotta una anagrafe informatizzata contenente i nominativi dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico. A tali fini la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2 ter. Nell'anagrafe vengono riportati anche i nominativi dei soggetti di cui al comma 1 qualora gli stessi abbiano operato in cooperative sociali cancellate dall'Albo ai sensi dell'articolo 6, comma 6, per almeno i cinque anni successivi alla cancellazione."

2. La Giunta regionale istituisce l'anagrafe di cui all'articolo 5, comma 2 bis, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le cooperative sociali iscritte all'Albo, qualora nel corso dell'anno non siano state sottoposte alla revisione cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"" e successive modificazioni, o non abbiano ricevuto il relativo certificato o attestazione, formulano apposita richiesta al Ministero competente, ovvero, nel caso di cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza riconosciuta ai sensi della vigente normativa, a queste ultime."

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Non possono essere iscritte all'Albo le cooperative sociali in cui sussistano in capo ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o al direttore tecnico i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione secondo quanto previsto dall'articolo 80, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modificazioni."

3. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal seguente:

"5. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative sociali, provvede con cadenza biennale alla revisione dell'Albo. A tali fini le cooperative iscritte trasmettono alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali:

- a) le variazioni dello statuto, del numero di soci e degli altri dipendenti e collaboratori, evidenziando gli eventuali soggetti svantaggiati e deboli;*
- b) la dichiarazione degli enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti effettuati;*
- c) la copia del certificato o dell'attestazione della revisione cooperativa cui sono state sottoposte ovvero, in assenza di questi, la copia della richiesta al Ministero competente o all'associazione di rappresentanza, di cui al comma 3 bis;*
- d) qualora abbiano ottenuto contributi o incentivi regionali, una relazione che specifichi le modalità di utilizzo degli stessi."*

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:

"5 bis. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, d'ufficio o su segnalazione, effettua annualmente sulle cooperative sociali verifiche a campione in relazione al possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo. Le cooperative sociali che non adempiono o adempiono in modo parziale o difforme alle richieste della struttura regionale competente in materia di servizi sociali effettuate in sede di verifica, previa formale diffida ad adempiere entro sessanta giorni, sono cancellate dall'Albo."

5. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, la revisione cooperativa di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, e successive modificazioni;"

6. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis) la cooperativa sociale non abbia il certificato o l'attestazione annuale della revisione cooperativa ovvero, in assenza di questi, la copia della richiesta al Ministero competente o all'associazione di rappresentanza, di cui al comma 3 bis;"

7. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f bis) nelle ipotesi di cui al comma 5 bis e all'articolo 15, comma 2 ter."

8. Alla fine del comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunte le seguenti parole: *"La cooperativa sociale cancellata dall'Albo non può richiederne l'iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione."*

9. Alla fine del comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunte le seguenti parole: *"Qualora la cooperativa sociale abbia ricevuto vantaggi economici ai sensi della presente legge in presenza dei casi e delle condizioni che determinano la cancellazione dall'Albo e tale condizione sia accertata, previa diffida e secondo le procedure di legge, la stessa decade dal beneficio ed è tenuta alla restituzione delle somme percepite."*

10. Dopo il comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:

"8 bis. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all'iscrizione e alla cancellazione dall'Albo nonché all'effettuazione delle verifiche a campione. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere."

11. In sede di prima applicazione la Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, sentita la competente commissione consiliare, definisce, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all'iscrizione e alla cancellazione dall'Albo nonché all'effettuazione delle verifiche a campione di cui all'articolo 6, comma 8 bis, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.

12. Le disposizioni recate dai commi 3 bis, 4 bis, 6, lettere c), c bis) e f bis), dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 trovano applicazione per i procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), viene riconosciuta una maggiorazione del punteggio nei seguenti casi:

a) adozione del bilancio sociale di cui all'articolo 4 bis, fino a quando l'adozione del bilancio sociale è facoltativa ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3;

b) adozione del codice etico di cui all'articolo 4 ter;

c) percentuale maggiore del 30 per cento di persone svantaggiate di cui all'articolo 3, comma 1;

d) presenza oltre alla percentuale del 30 per cento delle persone svantaggiate, di cui all'articolo 3, comma 1, anche di persone deboli di cui all'articolo 3, comma 2."

2. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente comma:

"1 ter. La Giunta regionale previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per la maggiorazione del punteggio di cui al comma 1 bis. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere."

3. In sede di prima applicazione la Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la maggiorazione del punteggio di cui al comma 1 ter dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, sentita la competente commissione consiliare. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere. Fino all'adozione da parte della

Giunta regionale del provvedimento di cui al presente comma ai procedimenti in corso continua ad applicarsi la normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge.

4. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così modificato:

a) alla lettera f) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: *"e l'applicazione della vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria"*;

b) alla lettera h) sono aggiunte alla fine le seguenti parole: *"e la pianificazione di percorsi formativi"*;

c) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

"i bis) l'assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva;

i ter) l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro."

5. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunta la seguente:

"f bis) il rispetto delle vigenti normative e delle norme contrattuali di settore nel contratto applicato alle persone svantaggiate e ai soggetti deboli, ferma restando l'applicazione della vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria e la garanzia di un'equa retribuzione."

Art. 8

Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

1. L' articolo 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

Riserva negli appalti e nelle concessioni.

1. Fatta salva la normativa statale ed europea in materia di appalti e concessioni, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o possono riservarne l'esecuzione a cooperative sociali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), ovvero ad analoghi operatori economici aventi sede negli stati membri della Unione europea, qualora lo scopo principale degli stessi sia l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità, nel contesto di programmi di lavoro protetti, e quando almeno il 30 per cento dei lavoratori impiegati in relazione ai singoli appalti o concessioni sia composto da lavoratori svantaggiati o con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1. Per la scelta del contraente o del concessionario può essere riconosciuta una maggiorazione del punteggio, qualora in relazione ai singoli appalti o concessioni siano impiegati come lavoratori una percentuale superiore al 30 per cento di lavoratori svantaggiati o con disabilità ovvero soggetti rientranti fra le persone deboli di cui all'articolo 3, comma 2."

Art. 9

Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

1. Nella rubrica dell'articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 la parola: *"corrispettivi"* è sostituita dalla seguente: *"subentro"*.

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunte le seguenti parole: *"In caso di avvicendamento nell'affidamento di servizi o nella stipula di convenzioni la cooperativa sociale subentrante, fermo restando il rispetto della normativa vigente, garantisce ai lavoratori livelli retributivi analoghi a quelli precedentemente percepiti."*

3. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è soppresso.

Art. 10

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

1. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è sostituito dal seguente:

"2. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali e i comuni possono effettuare sulle cooperative sociali verifiche sui servizi oggetto di affidamento e di conferimento:

a) secondo le modalità e nel rispetto della normativa regionale vigente e dei requisiti e degli standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni;

b) con riferimento all'applicazione della vigente contrattazione collettiva alle persone svantaggiate ed ai soggetti deboli, all'eventuale utilizzo di contratti impropri, nonché al rispetto delle normative negli inserimenti lavorativi."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. La struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto" e successive modificazioni, effettua, ai sensi e secondo le procedure previste dalla medesima legge regionale, oltre alle verifiche di cui al comma 2, il controllo e la vigilanza sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione all'Albo, anche in costanza del rapporto contrattuale.

2 ter. Le cooperative sociali che non adempiono o adempiono in modo parziale o difforme alle richieste effettuate dalla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e dalla struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza nell'esercizio delle rispettive attività di controllo e vigilanza, ai sensi dei commi 2 e 2 bis, previa formale diffida ad adempiere entro sessanta giorni, sono cancellate dall'Albo ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 6."

Art. 11

Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Commissione trasmette alla competente commissione consiliare, entro trenta giorni dalla loro adozione, i pareri espressi nell'esercizio della propria funzione."

Art. 12

Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

1. Dopo l'articolo 23, nel Capo settimo concernente "Disposizioni finali", della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è inserito il seguente:

*"Art. 23 bis
Clausola valutativa.*

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese per favorire la promozione, la diffusione e lo sviluppo del sistema delle cooperative sociali nel Veneto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi progressivamente attivati, nonché gli esiti dei monitoraggi disposti dalla presente legge, indicando i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, il grado di utilizzo delle risorse messe a disposizione secondo le diverse modalità e finalità di aiuto previste, il grado di partecipazione alle misure offerte, il grado di soddisfazione della domanda espressa, le eventuali criticità incontrate e le modalità con cui vi si è fatto fronte. Nella relazione sono, altresì, evidenziate le misure adottate al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione sociale.

3. *Per la finalità di cui al comma 2 la Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, individua gli indicatori per la misurazione e la valutazione degli obiettivi di cui alla presente legge. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.*

4. *La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti. Le competenti strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.*

5. *Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non abbia proceduto all'attuazione del presente articolo ne riferisce, entro i successivi trenta giorni, direttamente al Consiglio regionale presentando una relazione che indichi le motivazioni del ritardo nell'attuazione nonché le difficoltà insorte.*

6. *Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo."*

2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale individua gli indicatori di cui al comma 3 dell'articolo 23 bis della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le modalità ivi previste.

Art. 13 Invarianza della spesa.

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14 Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 4 ottobre 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Art. 3 - Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Art. 4 - Inserimento dell'articolo 4 ter nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Art. 5 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Art. 6 - Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Art. 7 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Art. 8 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Art. 9 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Art. 10 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Art. 11 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Art. 12 - Inserimento dell'articolo 23 bis nella legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Art. 13 - Invarianza della spesa.

Art. 14 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 4 ottobre 2018, n. 32

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 marzo 2016, dove ha acquisito il n. 129 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Boron, Finco e Possamai;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Quinta Commissione consiliare;
- La Quinta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 5 luglio 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Fabrizio Boron, e su relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Orietta Salemi, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 settembre 2018, n. 33.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Fabrizio Boron, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

uno degli aspetti più preoccupanti del fenomeno della disoccupazione è legato al fatto che essa tende a concentrarsi sulle persone svantaggiate, cioè persone che continuano a trovarsi in situazioni di marginalità ed esclusione anche in presenza di una situazione favorevole all'economia e del mercato del lavoro.

Per le persone svantaggiate il lavoro svolge un ruolo fondamentale, poiché buona parte delle interazioni sociali sono connesse al lavoro, favorendo la costruzione e il riconoscimento di un'identità attraverso il ruolo professionale e l'inclusione nella rete sociale. Lavorare costituisce quindi un elemento fondante e qualificante nella costruzione di un percorso di inclusione sociale.

Il presente progetto di legge vuole rappresentare un tassello importante per valorizzare la grande esperienza della cooperazione e, nell'insieme, favorire maggiormente l'inserimento lavorativo dei soggetti più deboli.

Il modello cooperativo veneto rappresenta da tempo un punto di forza nella partecipazione dei cittadini al processo produttivo e alla fornitura di servizi pubblici e, in via generale, si basa sul reciproco supporto costituito da una capillare rete sociale presente nel nostro territorio.

Il presente progetto di legge, è stato integrato a seguito delle consultazioni svolte in Commissione e delle osservazioni pervenute e consta ora di quattordici articoli che modificano più disposizioni della legge regionale n. 23 del 2006.

Tali modifiche, finalizzate alla prevenzione e contrasto del fenomeno della “falsa cooperazione” (art. 1), potenziano l'attività di controllo regionale sulle cooperative sociali (artt. 5, 10, 11), anche attraverso l'inserimento di una specifica clausola valutativa (cfr. art. 12), l'istituzione da parte della Giunta regionale di un'anagrafe informatizzata (art. 5), l'introduzione di ulteriori ipotesi di cancellazione dall'albo delle cooperative sociali (art. 6) e la valorizzazione dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati e deboli, anche mediante l'introduzione di premialità e priorità nell'affidamento di servizi (artt. 1, 2, 7, 8, 10).

Inoltre, in coerenza con la recente normativa statale afferente il codice del terzo settore e le imprese sociali, viene prevista per le cooperative sociali, prima in via facoltativa e poi obbligatoria (successivamente all'emanazione delle linee guida ministeriali e di un provvedimento della Giunta regionale che adotti un apposito schema tipo), la possibilità di dotarsi di un bilancio sociale (articolo 3).

Dello stesso segno è l'adozione da parte delle cooperative sociali di un codice etico (articolo 4).

Ben comprendendo la delicatezza del tessuto socio economico in cui si va ad incidere, è stata prevista una specifica norma transitoria, finalizzata all'applicazione graduale della legge, salvaguardando i procedimenti in corso e garantendo alle cooperative sociali di potersi adeguare in tempi idonei alla nuova normativa introdotta dal presente progetto.

Da ultimo, l'articolo 8, di modifica dell'articolo 13 della predetta legge regionale n. 23, relativo alla riserva di partecipazione alle procedure di aggiudicazione negli appalti, è rispettoso delle previsioni del nuovo codice degli appalti ed in particolare dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

In data 8 novembre 2016, poi riformulata in data 3 luglio 2018 è pervenuta la scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 3 luglio 2018.

Le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali sono pervenute in data 4 luglio 2018.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole in data 4 luglio 2018.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 5 luglio 2018 ha licenziato, a maggioranza il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Boron, i consiglieri Brescacin (con delega del consigliere Villanova) (Zaia Presidente), Barbisan R., Semenzato (Liga Veneta - Lega Nord), Barison (Fratelli d'Italia - Movimento per la cultura rurale), Barbisan F. (Centro destra Veneto - Autonomia e libertà), Ferrari (Alessandra Moretti Presidente).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Moretti (con delega del consigliere Salemi), Pigozzo (con delega del consigliere Sinigaglia) (Partito Democratico), Bartelle, Berti (Movimento 5 Stelle).”;

- Relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Orietta Salemi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

voglio subito premettere al Presidente Boron e anche all’Aula che il nostro voto sarà un voto favorevole.

Noi ci siamo astenuti in Commissione per il licenziamento di questa proposta di legge per darci il tempo, eventualmente, anche di apportare gli ultimi correttivi di dettaglio. Devo comunque esprimere soddisfazione perché veramente è stata una delle volte in cui ho trovato gratificazione nel lavoro svolto dalla Quinta Commissione. Siamo partiti, Presidente, lei lo ricordava prima, da una proposta shock, diciamo così. È pur vero che lei aveva detto “ma io butto la pietra nello stagno”, però quell’articolo, unico articolo di cui era costituita la proposta di legge, avrebbe creato un trauma nel sistema, per questo noi abbiamo avuto, se ricorda, una levata di scudi dicendo: beh, fermiamoci un attimo. Sentivamo, in sostanza, che c’era la necessità di dare corso a un’intenzione buona, ma che rischiava di avere - direbbe Dante - mal frutto.

L’intenzione quindi è quella che anche oggi noi condividiamo, che è quella, come diceva lei, anche argomentandola con i dati e i riferimenti prima riportati, di intervenire sulle sacche oscure della cooperazione, cioè su quelle che vengono definite dallo stesso sistema cooperativo virtuoso come cooperative spurie, cooperative che in qualche modo sono parassitarie del sistema, sono parassitarie della norma di legge nazionale che prevede la denominazione e la differenza tra i tipi di cooperativa - stiamo parlando delle cooperative B, che tra l’altro in Veneto - lei ha con sé oggi l’elenco, mi risulta siano oltre 350 - 360, adesso non ricordo esattamente, comunque un numero considerevole rispetto al numero delle 800, cui faceva riferimento lei prima. Parliamo di un numero significativo per lo più formato da cooperative che davvero rispondono a quella mission, che è quella dell’inclusione sociale. Sono quelle cooperative che rendono il Veneto virtuoso sul piano del welfare sociale, perché fanno sì che il Veneto adempia al principio sacrosanto di dare dignità di lavoro a tutti, proprio a tutti.

Credo che un Paese misuri il proprio grado di civiltà in rapporto a quanto riesce a garantire in termini di uguaglianza sociale, e di diritti rispettati: il diritto al lavoro che dà nobiltà, dignità, una vita anche laddove quella vita è segnata dalla fragilità, dallo svantaggio, dalla debolezza. Uno degli elementi, secondo me, interessanti di questa legge, come già per certi versi anticipato nella legge 23, è che insiste non solo sul profilo dei soggetti svantaggiati, ma anche sul profilo dei soggetti deboli. Noi andiamo a modificare appunto la legge 23 che, per certi versi, è datata, ma che già introduceva l’attenzione al soggetto debole e modalità innovative di rapporto tra Pubblica Amministrazione e Cooperazione Sociale di tipo B. Credo che questo sia un elemento qualificante la nostra Regione.

Quindi, torniamo alla proposta shock, quella che aveva in qualche modo allarmato, per così dire, le cooperative sane, le cooperative virtuose: era una proposta che faceva saltare il sistema, che non permetteva la sostenibilità: questo 30 per cento portato, per quanto provocatoriamente come diceva lei, al 60 per cento andava paradossalmente a colpire proprio le cooperative virtuose, non certo le cooperative “parassite”. La modifica e il lavoro fatto dalla Commissione è stato indispensabile perché ha permesso la condivisione di un percorso, che ha messo insieme ovviamente i rappresentanti del mondo cooperativo, che ci hanno dato anche input e indicazioni interessanti, ci hanno spronato anche a formulare delle ipotesi di incentivo, promozione per certi requisiti, ma, accanto ai rappresentanti della cooperazione, ci sono stati i Consiglieri e ciascuno ha dato il proprio contributo. Io ricordo che mi aveva colpito un intervento del collega Gidoni, che aveva sottolineato da subito come, in un ambiente come quello della montagna, le cooperative piccole potevano rischiare di avere qualche problema e quindi andavano fatti dei distinguo. Prendo il caso del collega Gidoni perché ha portato una situazione specifica, ma anche la situazione di dettaglio, a volte, aiuta a fare un’analisi corretta del sistema.

E, così come ciascun Consigliere ha dato un contributo, gli uffici legislativi ci hanno aiutato moltissimo in questo percorso che tocca una materia delicata, intanto perché abbiamo a che fare con il capitale umano, e poi perché, come ricordava lei, Presidente, siamo di fronte una fase normativa transitoria di livello nazionale: non dimentichiamo il nuovo Codice degli Appalti da una parte e la riforma del terzo settore che attende ancora dei provvedimenti attuativi. Inevitabilmente quindi abbiamo dovuto pensare a interventi che in un secondo momento dovranno prevedere un adeguamento a quelli che saranno i provvedimenti dello stesso codice del terzo settore: penso al tema del bilancio sociale, per esempio.

Quindi un lavoro interessante, dal mio punto di vista anche gratificante, perché ci ha portato a modificare o, meglio, a trasformare quell’unico articolo shock in una vera e propria proposta quadro (14 articoli rispetto a uno sono altra cosa), che tiene conto non soltanto dell’esigenza di allargare il ventaglio, come lei diceva nell’articolo originario, ma a mettere in campo un’operazione molto più ampia e molto più articolata, che permette di andare a valorizzare davvero le virtuosità, e a colpire, come è stato detto, chi inquina il sistema. E questo già da domani, cioè da quando questa proposta di legge trova il voto dell’Aula.

Io credo che noi dobbiamo aiutare il mondo cooperativo sano, perché è un mondo che eroga dei servizi, che garantisce della produttività, che favorisce l’inclusione sociale, ma lo dobbiamo aiutare cercando di farlo stare dentro il mercato, cioè fornendogli quelle garanzie che permettono alle cooperative di restare competitive su un mercato complesso come quello odierno

Questa legge va nella direzione giusta, prevede una serie di controlli che noi condividiamo, come il controllo dei dati e un'anagrafe informatizzata; ne parlavo di recente e molte cooperative già adempiono a questo compito, hanno inserito i dati attraverso il software Coveneto, che è un software di Veneto Lavoro, e io credo che già questo comporti un segnale, come dire, positivo anche di modello da poter emulare.

La cancellazione dall'albo a cui faceva riferimento lei in estrema ratio va bene, la dotazione del codice etico, altro elemento importante, la necessità di dotarsi del bilancio sociale, insomma tutto questo è contenuto in questa proposta di legge ampia, che prevede una norma transitoria inevitabile - e mi ricordo che ne abbiamo discusso a lungo in Commissione - prevista proprio per arrivare ad un adeguamento rispetto a questa materia in via di trasformazione.

Quindi non voglio dilungarmi oltre, mi sento di dire che il lavoro in quinta è stato anche un lavoro indispensabile, un lavoro interessante che ci ha permesso di audire i rappresentanti delle cooperative.

Noi abbiamo avuto occasione di incontrarli anche in fase di audizione del nuovo Piano sociosanitario, ma rispetto a questo tema credo che il mondo cooperativo abbia dato anche un segnale di maturità: ovviamente, di allarme agli inizi, ma anche di maturità collaborativa che ci ha portato a valorizzare tutti quei suggerimenti di dettaglio che sono emersi nell'audizione stessa, mi pare di Legacoop e di Federsolidarietà, insieme ai contributi e alle suggestioni avute da ciascuno dei Consiglieri che si misurano quotidianamente anche con le proprie realtà territoriali. Questo ha portato all'approdo positivo di questa proposta.

Prendiamolo come modello, di lavoro, Presidente, il percorso fatto su questa proposta di legge, perché credo che tante volte, lo abbiamo visto anche oggi nella seduta un po' lampo che abbiamo dovuto fare nella pausa dei lavori del Consiglio, a volte siamo un po' presi anche tra capo e collo; arrivano delle norme che richiederebbero magari un maggior approfondimento, un'analisi, tante volte non abbiamo la possibilità di farlo e questo ci mette in grande difficoltà. Là dove laddove non c'è il carattere d'urgenza, il tempo che permette di maturare una articolazione come quella che è avvenuta per questa legge, è un tempo prezioso, non è un tempo buttato via, è un tempo che permette poi, in fase anche di discussione di Consiglio, di accelerare le procedure, di non avere, come dire, incrostazioni o zavorre che durante il Consiglio impediscono l'approdo a una condivisione, come penso e spero possa essere di condivisione unanime questa proposta di legge. Grazie.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 23/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini *nonché dell'inserimento lavorativo delle persone e dei lavoratori svantaggiati e dei soggetti deboli* nell'interesse generale della comunità.

2. In particolare, la presente legge:

- a) rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modificazioni;
- b) disciplina l'Albo regionale delle cooperative sociali;
- c) prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, disciplinando le modalità di raccordo delle attività delle cooperative sociali con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonché con le attività di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli di cui all'articolo 3;
- d) individua i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento dei servizi alle cooperative sociali;
- e) definisce le misure di promozione, sostegno, qualificazione e sviluppo della cooperazione sociale.

2 bis. La Giunta regionale, per il pieno raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21 e sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità attuative e di intervento secondo quanto previsto dalla presente legge e individua, periodicamente, le specifiche misure necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno della falsa cooperazione sociale e ad incrementare i rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche mediante la stipula di specifici protocolli al fine di agevolare lo scambio reciproco di flussi informativi inerenti l'emergere di eventuali comportamenti o condotte posti in essere dalle cooperative sociali in violazione della vigente normativa.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Persone svantaggiate e deboli.

1. Ai fini della presente legge si considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all'articolo 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere socie della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

2. Ai fini della presente legge si considerano persone deboli i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, comma 1, numeri 4) e 99), del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché le persone che versano nelle situazioni di fragilità sociale di cui all'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema inte-

grato di interventi e servizi sociali” e successive modificazioni. La situazione dei lavoratori di cui al presente comma deve essere attestata e trattata ai sensi della normativa vigente.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 23/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Albo regionale delle cooperative sociali.

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.

2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- b) sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
- c) sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della legge n. 381/1991.

2 bis. Al fine di evitare duplicazioni di presenza nella compagine sociale delle cooperative sociali iscritte all'Albo nonché di facilitarne l'attività di controllo e vigilanza, la Giunta regionale adotta una anagrafe informatizzata contenente i nominativi dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e del direttore tecnico. A tali fini la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2 ter. Nell'anagrafe vengono riportati anche i nominativi dei soggetti di cui al comma 1 qualora gli stessi abbiano operato in cooperative sociali cancellate dall'Albo ai sensi dell'articolo 6, comma 6, per almeno i cinque anni successivi alla cancellazione.”.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Iscrizione e cancellazione dall'Albo.

1. L'iscrizione all'Albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21.

2. L'iscrizione all'Albo è condizione:

- a) per l'affidamento e per il convenzionamento dei servizi di cui all'articolo 10;
- b) per la concessione della titolarità del servizio di cui all'articolo 11;
- c) per la fruizione di benefici e l'utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative sociali;
- d) per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”;
- e) per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociali e lavorative di persone disabili;
- f) per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui all'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 “Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” e successive modificazioni.

3. Le cooperative sociali possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a) e b), qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

3 bis. Le cooperative sociali iscritte all'Albo, qualora nel corso dell'anno non siano state sottoposte alla revisione cooperativa di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”” e successive modificazioni, o non abbiano ricevuto il relativo certificato o attestazione, formulano apposita richiesta al Ministero competente, ovvero, nel caso di cooperative aderenti ad una associazione di rappresentanza riconosciuta ai sensi della vigente normativa, a queste ultime.

4. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo esclusivamente le cooperative sociali che hanno sede legale nel territorio regionale.

4 bis. Non possono essere iscritte all'Albo le cooperative sociali in cui sussistano in capo ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o al direttore tecnico i motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione secondo quanto previsto dall'articolo 80, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni.

5. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione delle cooperative sociali, provvede con cadenza biennale alla revisione dell'Albo. A tali fini le cooperative iscritte trasmettono alla struttura regionale competente in materia di servizi sociali:

- a) le variazioni dello statuto, del numero di soci e degli altri dipendenti e collaboratori, evidenziando gli eventuali soggetti svantaggiati e deboli;
- b) la dichiarazione degli enti previdenziali attestante la regolarità dei versamenti effettuati;

c) la copia del certificato o dell'attestazione della revisione cooperativa cui sono state sottoposte ovvero, in assenza di questi, la copia della richiesta al Ministero competente o all'associazione di rappresentanza, di cui al comma 3 bis;

d) qualora abbiano ottenuto contributi o incentivi regionali, una relazione che specifichi le modalità di utilizzo degli stessi.

5 bis. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali, d'ufficio o su segnalazione, effettua annualmente sulle cooperative sociali verifiche a campione in relazione al possesso dei requisiti di iscrizione all'Albo. Le cooperative sociali che non adempiono o adempiono in modo parziale o difforme alle richieste della struttura regionale competente in materia di servizi sociali effettuate in sede di verifica, previa formale diffida ad adempiere entro sessanta giorni, sono cancellate dall'Albo.

6. La cancellazione dall'Albo è disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all' articolo 21, nei casi in cui:

a) venuto meno anche uno dei requisiti necessari all' iscrizione, la cooperativa sociale, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;

b) la cooperativa sociale sia stata sciolta, risulti inattiva da più di ventiquattro mesi o sia stata cancellata dall'Albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2004, n. 162, o comunque non sia più in grado di continuare ad esercitare la propria attività;

c) non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, la revisione cooperativa di cui al decreto legislativo n. 220 del 2002, e successive modificazioni;

c bis) la cooperativa sociale non abbia il certificato o l'attestazione annuale della revisione cooperativa ovvero, in assenza di questi, la copia della richiesta al Ministero competente o all'associazione di rappresentanza, di cui al comma 3 bis;".

d) nelle cooperative sociali che gestiscono le attività di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate di cui all'articolo 3, comma 1, scenda al di sotto del limite del trenta per cento dei lavoratori della cooperativa stessa per un periodo superiore a dodici mesi;

e) il numero dei soci volontari supera il limite del cinquanta per cento;

f) la cooperativa sociale non rispetta le disposizioni previste dall'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore" e successive modificazioni.

f bis) nelle ipotesi di cui al comma 5 bis e all'articolo 15, comma 2 ter.

7. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale nonché alla direzione provinciale del lavoro e alla camera di commercio territorialmente competenti ed è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. *La cooperativa sociale cancellata dall'Albo non può richiederne l'iscrizione prima che siano decorsi tre anni dalla cancellazione.*

8. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti con gli enti pubblici per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché la perdita dei benefici contributivi e degli altri vantaggi previsti dalla presente legge. *Qualora la cooperativa sociale abbia ricevuto vantaggi economici ai sensi della presente legge in presenza dei casi e delle condizioni che determinano la cancellazione dall'Albo e tale condizione sia accertata, previa diffida e secondo le procedure di legge, la stessa decade dal beneficio ed è tenuta alla restituzione delle somme percepite.*

8 bis. La Giunta regionale, previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce modalità, termini, procedure e requisiti in ordine all'iscrizione e alla cancellazione dall'Albo nonché all'effettuazione delle verifiche a campione. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere."

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 23/2006 è il seguente:

"Art. 21 - Commissione regionale della cooperazione sociale.

1. È istituita la commissione regionale della cooperazione sociale della quale fanno parte:

a) l'Assessore regionale alle politiche sociali, che la presiede, o un suo delegato;

b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali o un suo delegato;

c) il direttore dell'ufficio regionale del Ministero del lavoro o un suo delegato;

d) quattro rappresentanti, e i rispettivi sostituti in caso di impedimento, designati dalle associazioni di cooperative sociali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

e) un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci).

2. Alle sedute possono partecipare, su invito del presidente, dirigenti delle strutture regionali competenti in ambito socio-sanitario, di lavoro e di formazione professionale, altri esperti nelle materie all'esame della commissione e dirigenti di strutture statali competenti in materia di cooperazione.

3. La segreteria della commissione è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente in materia di servizi sociali."

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 23/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 - Criteri di valutazione per la scelta del contraente.

1. Per l'affidamento dei servizi e per il conferimento della titolarità degli stessi ai sensi degli articoli 10 e 11 nella scelta dei contraenti, l'offerta presentata viene valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso.

1 bis. Per l'affidamento di servizi alle cooperative sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), viene riconosciuta una maggiorazione del punteggio nei seguenti casi:

- a) *adozione del bilancio sociale di cui all'articolo 4 bis, fino a quando l'adozione del bilancio sociale è facoltativa ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 3;*
- b) *adozione del codice etico di cui all'articolo 4 ter;*
- c) *percentuale maggiore del 30 per cento di persone svantaggiate di cui all'articolo 3, comma 1;*
- d) *presenza oltre alla percentuale del 30 per cento delle persone svantaggiate, di cui all'articolo 3, comma 1, anche di persone deboli di cui all'articolo 3, comma 2.*

1 ter. La Giunta regionale previo parere della Commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'articolo 21, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità per la maggiorazione del punteggio di cui al comma 1 bis. La commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali la Giunta regionale può prescindere dal parere.

2. Per i servizi alla persona e per la fornitura di beni e servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, elementi oggettivi sono:

- a) il radicamento costante nel territorio e il legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
 - b) la partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
 - c) la previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento o del conferimento;
 - d) la solidità di bilancio dell'impresa;
 - e) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
 - f) il rispetto delle norme contrattuali di settore e l'applicazione della vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria;
 - g) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
 - h) la qualificazione professionale degli operatori e la pianificazione di percorsi formativi;
 - i) la valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati.
- i bis) l'assolvimento degli obblighi di legge e contrattuali per la regolarità contributiva;*
i ter) l'assolvimento degli obblighi di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli di cui al comma 2, oltre agli elementi ivi previsti, è elemento oggettivo il progetto di inserimento delle persone svantaggiate di cui all'articolo 3 che contiene:

- a) gli elementi in grado di testimoniare l'organico radicamento territoriale del progetto stesso;
- b) il numero delle persone svantaggiate impegnate;
- c) la tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
- d) il ruolo e il profilo professionale di riferimento;
- e) la presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine;
- f) il numero e la qualifica delle eventuali figure di sostegno.

f bis) il rispetto delle vigenti normative e delle norme contrattuali di settore nel contratto applicato alle persone svantaggiate e ai soggetti deboli, ferma restando l'applicazione della vigente contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria e la garanzia di un'equa retribuzione."

- Per il testo dell'art. 21, della legge regionale n. 23/2006, vedi nota all'articolo 6.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 14 - Durata e subentro.

1. Al fine di garantire attraverso la continuità del servizio un adeguato livello qualitativo delle attività e un efficace processo di programmazione, i contratti relativi alla fornitura di beni e servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno, di norma, durata pluriennale. *In caso di avvicendamento nell'affidamento di servizi o nella stipula di convenzioni la cooperativa sociale subentrante, fermo restando il rispetto della normativa vigente, garantisce ai lavoratori livelli retributivi analoghi a quelli precedentemente percepiti.*

[2. La Giunta regionale indica i criteri per la determinazione dei corrispettivi, dei prezzi e delle tariffe praticati dalle cooperative sociali; a tali fini la Giunta regionale costituisce, anche in funzione di un'attività di vigilanza, presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, un Osservatorio regionale con il compito di curare la pubblicazione dei prezzi e delle tariffe praticate, quale riferimento per le pubbliche amministrazioni.]”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 23/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - Verifica dei contratti.

1. Negli affidamenti dei servizi, nel conferimento della titolarità degli stessi e nelle convenzioni ai sensi degli articoli 10 e 11 sono previste forme di valutazione e di verifica della qualità delle prestazioni anche mediante il coinvolgimento diretto degli utenti e la promozione di indagini finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.

2. La struttura regionale competente in materia di servizi sociali e i comuni possono effettuare sulle cooperative sociali verifiche sui servizi oggetto di affidamento e di conferimento:

- a) secondo le modalità e nel rispetto della normativa regionale vigente e dei requisiti e degli standard di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e successive modificazioni;
- b) con riferimento all'applicazione della vigente contrattazione collettiva alle persone svantaggiate ed ai soggetti deboli, all'eventuale utilizzo di contratti impropri, nonché al rispetto delle normative negli inserimenti lavorativi."

2 bis. La struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 "Norme per la riorganizzazione del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto" e successive modificazioni, effettua, ai sensi e secondo le procedure previste dalla medesima legge regionale, oltre alle verifiche di cui al comma 2, il controllo e la vigilanza sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'iscrizione all'Albo, anche in costanza del rapporto contrattuale.

2 ter. Le cooperative sociali che non adempiono o adempiono in modo parziale o difforme alle richieste effettuate dalla struttura regionale competente in materia di servizi sociali e dalla struttura regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza nell'esercizio delle rispettive attività di controllo e vigilanza, ai sensi dei commi 2 e 2 bis, previa formale diffida ad adempiere entro sessanta giorni, sono cancellate dall'Albo ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 6."

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 23/2006, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 23 - Compiti della Commissione regionale della cooperazione sociale.

1. La commissione regionale della cooperazione sociale è organo consultivo della Giunta regionale e provvede, tra l'altro, ad esprimere parere:

- a) sui provvedimenti programmatori nei settori di intervento delle cooperative sociali;
- b) sulle domande di iscrizione all'Albo, sulla rispondenza dell'attività della cooperativa sociale alle finalità previste dall'articolo 1 e sul mantenimento dei requisiti;
- c) sui provvedimenti di cancellazione dall'Albo;
- d) sui ricorsi al Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 7;
- e) sulle deliberazioni della Giunta regionale in materia di cooperazione sociale;
- f) sulle linee di intervento e sul riparto dei contributi regionali di cui al Capo V;
- g) su ogni altra questione in materia di cooperazione sociale, ove richiesto dagli organi regionali.

2. La commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta; trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

2 bis. La Commissione trasmette alla competente commissione consiliare, entro trenta giorni dalla loro adozione, i pareri espressi nell'esercizio della propria funzione.

3. La commissione annualmente presenta una relazione sull'attività svolta alla Giunta regionale che la trasmette al Consiglio regionale."

4. Struttura di riferimento

Direzioni servizi sociali